

Riforma dello sport. Cosa cambia dal 1 gennaio 2023?

Approvata la riforma dello Sport. Approvato il correttivo in data 28 settembre 2022 dal consiglio dei Ministri.

La Riforma dello Sport – D.Lgs. 36 del 28/02/2021 – comporta un profondo riordino e riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici (anche per aspetti del lavoro sportivo).

La Riforma dello Sport può considerarsi definitiva, tuttavia siamo sempre abituati in Italia a rinvii dell'ultimo momento che potrebbe ad esempio arrivare con la prossima Legge di Bilancio o con il successivo decreto milleproroghe.

Che cos'è la riforma dello sport?

Con “**Riforma dello sport**” è prevista dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 con cui è stata data Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

I Decreti Legislativi della Riforma dello Sport

- **DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39 Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.**

Modifiche sostanziali:

1. Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
2. Istanza di riconoscimento della personalità giuridica;
3. Contrasto alla violenza di genere.

- **Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 – Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo**

E' il decreto più corposo della Riforma che ha avuto un correttivo in data 28 settembre 2022. Al decreto sono state apportate novità fondamentali rispetto la sua stesura originaria.

Vediamo i vari titoli del D.Lgs. 36/2021 entrando poi nel merito delle modifiche più rilevanti per ASD/SSD:

- Titolo I (artt. 1-5) reca disposizioni comuni e principi generali;
- Titolo II (artt. 6-14) disciplina gli enti sportivi professionisti e dilettantistici. Allo stesso ambito si riferisce l'art. 38, inserito nel Titolo V.
- Titolo III (artt. 15-18) riguarda atleti, tecnici, dirigenti e direttori di gara. Ai direttori di gara si riferisce anche l'art. 28, inserito nel titolo V;
- Titolo IV (artt. 19-24) riguarda le discipline sportive che prevedono l'impiego di animali;
- Titolo V (artt. 25-42) riguarda il lavoro sportivo, incluso il sostegno delle donne nello sport;
- Titolo VI (artt. 43-50) reca disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- Titolo VII (artt. 51-52) reca le disposizioni finali.

Come cambia il lavoro sportivo? Esente IRPEF fino a 5.000€ annui mentre...

A preoccupare gli addetti ai lavori è senz'altro la parte che riguarda il lavoro sportivo da sempre racchiuso nei confini dei redditi esclusi da calcolo delle imposte su reddito (fino ai 10.000€ annui) e dai contributi previdenziali INPS.

Il nuovo inquadramento del lavoratore sportivo invece sarà modificato in base ai requisiti soggettivi ed in base alle fasce dei compensi relativi ai lavoratori.

Analizziamo meglio però i cambiamenti nel lavoro sportivo:

- E' prevista l'abrogazione dell'articolo 67 c.1 lettera m) che oggi disciplina i compensi, indennità e premi nello sport. ([leggi questo articolo](#));
- Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato in una delle 2 forme:
 - **volontario**: presta opera gratuita e non percepisce compensi ma solo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute;
 - **lavoratore sportivo**: colui che percepisce un compenso per l'attività sportiva svolta.

Tassazione del lavoro sportivo

Il lavoratore sportivo assume delle cariche particolari:

- atleta;
- allenatore;
- istruttore;
- direttore tecnico;
- direttore sportivo e preparatore atletico;
- collaboratore amministrativo/contabile.

Sono previste tre fasce tributarie rispetto al valore annuo del compenso:

- fino a 5.000,00 Euro (No IRPEF e No INPS)
- tra 5.000,00 e 15.000,00 Euro (No IRPEF e Si INPS)
- oltre ai 15.000,00 Euro (Si IRPEF e Si INPS)

1. Dal punto di vista tributario sulla prima e sulla seconda fascia non saranno applicate imposte. In concreto, il limite di esenzione fiscale si incrementerà dagli attuali 10.000,00 Euro a 15.000,00 Euro annui.

Superata la franchigia dei 15.000,00 Euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di 25.000,00 € annui pagherà imposte solamente su 10.000,00 €).

Digitalizzazione con il nuovo Nuovo registro nazionale attività sportive dilettantistiche

La Riforma dello sport prevede un forte accentramento nel Nuovo registro nazionale attività sportive dilettantistiche con alcune funzionalità gratuite per l'ASD/SSD per ad esempio:

- comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio;
- elaborazione delle Certificazioni Uniche e relativo file telematico;
- predisposizione del modello F24.

Allegato 1 Art.67 T.U.I.R.

L'articolo di Legge di riferimento per tali compensi è l'[articolo 67 lettera m\) del TUIR](#) dal quale si può evincere il **requisito soggettivo** (a CHI può essere concesso) e **requisito oggettivo** (in quali casi si può concedere).

Requisito Soggettivo (chi ne può beneficiare)

- cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- esercizio diretto di **attività sportive dilettantistiche** dal CONI (**ASD e SSD**);
- dalle **Federazioni sportive** nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE);
- dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Requisito oggettivo (che cosa)

Detti compensi erogati dalle Associazioni sono oggetto di agevolazione nei seguenti casi:

- per le indennità di trasferta;
- per rimborsi forfetari di spesa;
- per i premi e i compensi.

Tipici sono ad esempio i compensi concessi a sportivi dilettanti, istruttori e tecnici ovvero per i premi corrisposti per gare. In tutti questi casi le erogazioni potranno essere ricomprese in questa norma.

A chi possiamo concederli?

Tali compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale

Configurazione Fiscale dei compensi, indennità e premi

Detti compensi, indennità e premi hanno un'area di decontribuzione (NO TAX AREA) fino ai 10.000€ complessivi nell'anno solare e delle aliquote crescenti per importi superiori ai 10.000€. Riepiloghiamo di seguito quali sono le fasce

- Da 0 a 10.000 euro non si applicano imposte:
- Da 10.000,01 a 30.658,28 euro ritenuta del 23% a titolo d'imposta maggiorata di addizionale comunale e regionale:
- Oltre 30.658,28 euro ritenuta del 23% a titolo di acconto maggiorata di addizionale comunale e regionale.

Alcune informazioni utili:

- Il limite dei 10.000 Euro è un importo cumulato dei singoli compensi percepiti da tutte le Associazioni Sportive nel corso dell'anno. Riferimento normativo è l'**articolo 69** del Testo Unico sui redditi;
- Ai compensi erogati entro i **10.000 Euro** si applica la marca da bollo da 2 Euro;
- il limite all'utilizzo del denaro contante è pari a **Euro 999,99**

Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

L'erogazione di tali compensi individuati dall'art. 67 lettera m) TUIR, sono soggetti a comunicazioni all'Agenzia delle Entrate attraverso alcuni modelli fiscali. Dal 2016 la somma corrisposta a titolo di Compensi, Indennità e Premi dev'essere inviata dall'Associazione attraverso la **Certificazione Unica**

Per le Erogazioni entro i 10.000 Euro, quelli senza il pagamento di ritenute, non occorre più la compilazione e l'invio del modello 770 Semplificato. Tale modello è stato sostituito dalla certificazione unica.

Adempimenti previdenziali e assicurativi

La questione previdenziale è al centro del dibattito dello Sport Italiano da diverso tempo e che sarà risolto, ci confidiamo, con la [Riforma dello Sport](#). Al momento, invece, per le somme erogate **agli sportivi dilettanti non si prevede alcun versamento INPS** (es.

PS STUDIO ASSOCIATO
di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

gestione separata) **ne ad INAIL. In merito a ciò si può fare riferimento alla circolare ENPALS n. 13 del 07/08/2006**, ha chiarito che l'esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistica posta in essere da quegli istruttori i cui compensi percepiti siano inquadrabili tra i "redditi diversi".

Articolo 67, comma 1, lettera m) del DPR n. 917/86.

Pertanto i **compesi degli istruttori non sono soggetti a contribuzione previdenziale.**